**ORDINANZA NR. 50/2014**

**STRADA COMUNALE ESANATOGLIA-PAGLIANO-MATELICA: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 t, ESCLUSI RESIDENTI E CARICO/SCARICO NELLA TRATTA.**

\*\*\*\*\*

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

**CONSIDERATO** che la strada comunale ESANATOGLIA –PAGLIANO - MATELICA é stata interessata,nel corso degli ultimi mesi, da un rilevante e significativo aumento dei flussi di traffico, riconducibili alla fattispecie del trasporto di cose (con autocarri/autotreni), anche in relazione alla presenza di numerose attività produttive nei Comuni confinanti, che di fatto spinge a individuare la tratta stradale in argomento, quale percorso più breve e celere per i veicoli sia provenienti che diretti dalle S.P. 256 “Muccese” e S.P. 29 “Collamato”;

**DATO ATTO** che a tali conclusioni si é giunti a seguito di una precisa quanto efficace attività endo-procedimentale di verifica effettuata d’iniziativa dal Comando di Polizia Locale Associato dei Comuni di Esanatoglia e Fiuminata, che ha abbracciato un arco temporale sufficientemente ampio in orari e giorni diversi, ed incentrata prevalentemente al monitoraggio ed all'analisi dei flussi di traffico gravanti sulla predetta Strada Comunale in entrambe le direzioni di marcia, in esito alla quale sono emersi notevoli indici di transito di veicoli pesanti in relazione ai quali occorre doverosamente intervenire adottando adeguate misure correttive a tutela del patrimonio pubblico e soprattutto della sicurezza stradale;

**EVIDENZIATO** peraltro come tale strada, posta ai confini tra i Comuni di Esanatoglia e Matelica , per dimensioni, caratteristiche strutturali e conformazione, sia da considerarsi assolutamente inadeguata alla circolazione del traffico pesante, in quanto sulla stessa si affacciano numerosi fondi agricoli ed abitazioni con passaggi e accessi carrabili ad immissione diretta, laddove in assenza di banchina dimensionalmente formata nonché di marciapiede, in aggiunta alla scarsa illuminazione pubblica, si caratterizza ad alta pericolosità soprattutto nei confronti della cosiddetta utenza debole (pedoni/ciclisti/ciclomotoristi);

**PRESO ATTO** in tal senso del concorde parere espresso per le vie brevi dal funzionario responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Esanatoglia, a conferma dell'inadeguatezza strutturale della strada precisata, a sopportare la circolazione stradale dei veicoli pesanti;

**ATTESO** come, la presenza per tutta la lunghezza della tratta in questione di una carreggiata di larghezza particolarmente sottodimensionata nonché priva di adeguate misure infrastrutturali poste a tutela dell’incolumità dell’utenza debole, concretizza in se l'esistenza di un costante e concreto pericolo con possibilità di possibili incidenti nell'ipotesi d'incroci contemporanei tra autocarri o tra altri veicoli;

**CONSIDERATO** inoltre che la circolazione dei mezzi pesanti sulla predetta Strada Comunale, aggrava l’esistente situazione di per se già critica in alcuni tratti e che, in ragione del considerevole carico di traffico, ciò potrebbe provocare un peggioramento delle condizioni della pavimentazione stradale , parte della quale recentemente ripristinato con asfaltatura, nonché cedimenti della

stessa;

**VISTI**  gli artt. 6, comma 4 lett. a) e b), e 7, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 285/1992, per effetto dei quali l‘Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti mirati alla sospensione della circolazione di alcune categorie d'utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, nonché in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

**TENUTO CONTO** che é primario interesse del Comune di Esanatoglia garantire la sicurezza della circolazione stradale e della salute pubblica, con particolare riguardo alla riduzione del volume di traffico "pesante" nelle aree maggiormente abitate e/o ad alto indice di rischio e pericolosità, come nel caso di specie;

 **CONSIDERATE** le motivazioni sopra indicate in merito alle tipologie di veicoli che hanno determinato l'aggravio del traffico sulla strada di cui trattasi, in particolare i veicoli adibiti at trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 t, e ritenuto opportuno ridurre la libera circolazione di tali veicoli sulla tratta stradale in argomento;

**VISTI**  gli artt. 6 comma 8 e 7 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992, in virtù dei quali le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione possono accordare per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele;

**PRESO ATTO** della necessita di non arrecare un grave pregiudizio ai residenti frontisti, nonché alle aziende aventi sede nel tratto di strada in precedenza menzionato;

**RITENUTO**  necessario, per la tutela del patrimonio pubico (stradale), della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale in particolare dell'utenza debole, disporre I'istituzione di nuove idonee misure di ordinamento della circolazione, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992;

**VISTI** gli artt. 6 comma 4 lett. a) e comma 5 lett. d), 7 comma 1 lett. a) e 62 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO**  il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTA** la circolare emanata dal Ministero dei Trasporti nr. 50502 in data 16.06.2008;

**VISTO**  L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

**O R D I N A**

per quanto esposto in narrativa,

**l’istituzione sulla STRADA COMUNALE ESANATOGLIA-PAGLIANO-MATELICA, nel territorio di questo Comune, del “DIVIETO di TRANSITO ai veicoli di MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7, 5 TONNELLATE** indicata dalla carta di circolazione, conformemente all’art. 117 comma 1 lett. i) D.P.R. n. 495/92;

**Non sono soggetti** al divieto di cui sopra:

1. I veicoli debitamente autorizzati;
2. i veicoli appartenenti o in uso ai residenti frontisti esclusivamente per recarsi presso la propria abitazione, nonché i veicoli diretti ai frontisti per le operazioni di carico/scarico o comunque diretti presso le attività economiche poste nel tratto interdetto alla circolazione;

 **Il divieto di cui sopra non trova altresì applicazione** per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1. adibiti a pubblico servizio, per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti ( vigili del fuoco, protezione civile , ecc.);
2. Militari o con targa CRI ( Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio e delle forze di Polizia;
3. della Amministrazione comunale e quelli contrassegnati o adibiti al Servizio di Nettezza Urbana per conto del Comune di Esanatoglia

**INFORMA**

* Che il mancato rispetto della presente ordinanza , comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle relative disposizioni di legge.

Potrà essere proposto ricorso alla presente ordinanza al Ministero dei lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione; o in alternativa, , chiunque vi aia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge , entro 60 gg a TAR competente.

**DISPONE**

L’invio della presente ordinanza , per l’informazione e quanto di eventuale competenza a:

* Ufficio Tecnico – sede;
* Comando Staz. Carabinieri – MATELICA;
* Gr. Comunale Protezione Civile;
* Centrale 118;
* Comando Vigili del Fuoco - Macerata

Il presente provvedimento verrà reso noto nelle forme di legge ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio online ovvero dalla data di effettiva posa in opera della prevista segnaletica stradale.

**E FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI, DI OSSERVARE E DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.**

Dalla Residenza comunale, lì 15 dicembre 2014



 **IL COMANDANTE**

 **(Cap. Luca BONFILI)**

